

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO

Oggetto: **Approvazione delle Prassi Operative tra il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo e gli Ambiti Territoriali Sociali 19/20/24 sui Servizi per Minori e la Famiglia sottoposti a provvedimenti Civili dell'autorità Giudiziaria (Riforma Cartabia).**

**VISTO** il documento istruttorio qui approvato e riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario sottoscritti in calce;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile dell'UOSD Area Controllo di Gestione.

### DETERMINA

1. Di considerare il documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.;
2. Di dare atto che in seguito alla riforma Cartabia (*L. 206/2021, D.lgs. 149/2022 e D.lgs 164/2024*) è stato costituito un gruppo di lavoro a rappresentanza mista AST/ATS per redigere un documento condiviso contenente linee guida operative in materia di tutela dei minori;
3. Di recepire integralmente e approvare le "Prassi Operative tra il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo e gli Ambiti Territoriali Sociali 19/20/24 sui servizi per minori e la famiglia sottoposti a provvedimenti civili dell'Autorità giudiziaria", che sono allegate e fanno parte integrante della presente determinazione;
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore ff dell'UOC Cure Tutelari e ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali 19, 20 e 24;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'Albo pretorio informatico dell'AST di Fermo, ai sensi dell'art. 39, comma 8 della L.R. n. 19/2022;
7. Di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.

Il Direttore Generale  
*Dr. Roberto Grinta*

per i pareri infrascritti

Il Direttore Sanitario  
Dr.ssa Elisa Draghi

Il Direttore Socio Sanitario  
Ing. Alberto Franca



DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
(UO Sociale e Sanitaria)

RICHIAMATI:

- La Legge 328/2000, concernente “*Il sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;
- La Legge Regionale 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”;
- I separati atti deliberativi che definiscono gli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed in particolare l’ATS XIX, individuando il Comune di Fermo come capofila;
- La Convenzione Quadro ex art. 30 del D. Lg.vo 267/2000, avente ad oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi, attività e funzioni sociali e socioassistenziali.

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 approvato con Decreto interministeriale del 05/04/2025;
- Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014 (DCR n. 38 del 16.12.2011), che stabilisce modalità di consolidamento e innovazione del sistema integrato dei servizi sanitari e sociali, valorizzando l’integrazione tramite il Distretto Sanitario/Ambito Territoriale Sociale;
- Le linee di attuazione del Piano Sanitario Regionale 2012/2014, che evidenziano l’importanza dell’approccio integrato tra i servizi sociali e sanitari;
- Il D.P.R. 616/77, all’art. 25, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza;
- La Legge nazionale n. 405 del 29.07.1975 sull’istituzione dei Consultori Familiari;
- La Deliberazione Regionale n. 202 del 3/6/1998, che definisce le attività consultoriali e l’organizzazione dei servizi in materia di salute e famiglia;
- La Legge n. 54/2006 sulle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso;
- La Legge 184/83 sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori;
- La Legge n. 149 del 28 marzo 2001, che modifica la disciplina dell’adozione e dell’affidamento;
- La Legge n. 173 del 19 ottobre 2015, relativa al diritto alla continuità affettiva in affido familiare;
- Il DPCM del 12.01.2017 relativo all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
- La normativa vigente (L. 134/2021, L. 206/2021 e il successivo d.lgs. 149/2022), che rivede gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la gestione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie;
- Le Deliberazioni n. 110 e 111 del 23.02.2015 del Piano Regionale Socio-Sanitario 2012-2014;
- La Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 in materia di riconoscimento dei figli naturali;
- La DGR n. 865 del 11.06.2012 e la successiva modifica con DGR 1314 dell’8.10.2012;
- Il Decreto Legislativo 197/2003 sul Codice in materia di protezione dei dati personali;
- La DGR n. 2712 del 3/11/1999 sugli indirizzi e il coordinamento tra ASL e Magistratura Minorile;
- La Deliberazione n. 202 del 3/6/1998 del Consiglio Regionale delle Marche per l’organizzazione del servizio consultoriale;



- La DGR n. 3167 del 21/12/1998 sulle linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi per l'adozione internazionale;
- La Deliberazione del Comitato Sindaci ATS XIX n. 32 del 25/08/2017 per il "Progetto Affidamento Familiare – Linee guida d'Ambito".

CONSIDERATO che in seguito alla riforma Cartabia (L. 206/2021, D.lgs. 149/2022 e D.lgs 164/2024) è stato costituito un gruppo di lavoro a rappresentanza mista AST/ATS al fine di redigere un documento condiviso contenente linee guida operative in materia di tutela dei minori;

RITENUTO quindi opportuno stipulare prassi operative al fine di favorire la massima integrazione tra i Servizi Sociali territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale XIX, XX e XXIV e il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo, attraverso la promozione e il consolidamento delle equipe minime territoriali integrate;

VISTO il documento "Prassi Operative" che disciplina il rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, XX e XXIV e il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'erogazione coordinata e integrata delle prestazioni e dei servizi di tutela e assistenza ai minori e alle famiglie sottoposte a provvedimenti giudiziari;

TENUTO CONTO che destinatari degli interventi sono le famiglie e i minori residenti negli Ambiti Territoriali Sociali XIX, XX e XXIV, nonché i minori non residenti ma domiciliati e soggetti a provvedimenti di tutela;

CONSIDERATO che nello specifico i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, XX e XXIV e l'AST di Fermo, in collaborazione, assicurano l'integrazione sociosanitaria delle seguenti prestazioni, come definite dalla L.R. 32/2014 (art. 4, comma 2):

- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad alta integrazione, erogate dai distretti sanitari;
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, erogate dai Comuni associati agli Ambiti Territoriali Sociali.

TENUTO CONTO che i Criteri Orientativi del documento includono:

- La tutela dei minori nell'ambito di un approccio integrato alla famiglia;
- La collaborazione tra AST e Ambiti Territoriali per soluzioni condivise e corresponsabilità;
- La valorizzazione della partecipazione della famiglia come risorsa principale;
- Il posizionamento del minore al centro, in conformità con i principi del best Interest e dei LEA/LEPS;
- L'aggiornamento dell'accordo esistente relativamente all'affido familiare (Protocollo "Progetto Affidamento Familiare – Linee guida d'Ambito" del 25/08/2017);
- Il confronto con il Tribunale per i Minorenni di Ancona e il Tribunale Ordinario di Fermo.

RICHIAMATI i seguenti articoli del documento:

Art. 4 – "Fase di Indagine Sociale e Istruttoria";

Art. 5 – "Conclusione della Fase Valutativa e Redazione della Relazione Sociale o socio-Sanitaria";

Art. 6 – "Affido del minore al servizio sociale e costituzione Equipe Minima integrata";

Art. 7 – "Modalità di Attivazione delle Equipe Minime Integrate Territoriali";

Art. 8 – "Incontri Protetti";



che definiscono in modo chiaro i compiti e le procedure, in base ai termini di legge, che ogni professionista è chiamato ad attivare.

CONSIDERATO infine che il documento "Prassi Operative" prevede un allegato relativo all'ascolto del minore;

VISTE la deliberazione n. 20 – 17 luglio 2025 del Sindaco del Comune di Fermo, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci dell' Ambito Territoriale Sociale n. 19 e la ordinanza n. 56 – 8 novembre 2025 del Sindaco del Comune di Porto Sant'Elpidio, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci dell' Ambito Territoriale Sociale n. 20, in cui si approvano le Prassi Operative tra il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo e gli Ambiti Territoriali Sociali XIX, XX e XXIV sui Servizi per Minori e la Famiglia sottoposti a Provvedimenti Civili dell'autorità Giudiziaria;

TENUTO CONTO che si rende necessario recepire e approvare il documento "Prassi Operative tra il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo e gli Ambiti Territoriali Sociali XIX, XX e XXIV sui Servizi per Minori e la Famiglia sottoposti a Provvedimenti Civili dell'autorità Giudiziaria" allegato alla presente (Allegato A);

TENUTO CONTO che il suddetto documento potrà essere oggetto di revisione o integrazione, previo accordo tra le parti, decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente atto. Tale aggiornamento sarà subordinato alla redazione di un report di esito congiunto, finalizzato a verificare l'efficacia delle prassi adottate, monitorare l'impatto delle collaborazioni e adeguare gli orientamenti all'eventuale evoluzione del quadro normativo vigente.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

che il Direttore Generale dell'AST di Fermo determini:

1. Di considerare il documento istruttorio come parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.;
2. Di dare atto che in seguito alla riforma Cartabia (*L. 206/2021, D.lgs. 149/2022 e D.lgs 164/2024*) è stato costituito un gruppo di lavoro a rappresentanza mista AST/ATS per redigere un documento condiviso contenente linee guida operative in materia di tutela dei minori;
3. Di recepire integralmente e approvare le "Prassi Operative tra il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo e gli Ambiti Territoriali Sociali 19/20/24 sui servizi per minori e la famiglia sottoposti a provvedimenti civili dell'Autorità giudiziaria", che sono allegate e fanno parte integrante della presente determinazione;
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore ff dell'UOC Cure Tutelari e ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali 19, 20 e 24;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'Albo pretorio informatico dell'AST di Fermo, ai sensi dell'art. 39, comma 8 della L.R. n. 19/2022;
7. Di dare atto che il Collegio Sindacale prende autonoma conoscenza del provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio telematico.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott.ssa Sabina Paci



ALLEGATI

**ALLEGATO A**

Prassi Operative tra il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo e gli Ambiti Territoriali Sociali 19/20/24

**ALLEGATO B**

L'Ascolto conoscitivo del minore



**PRASSI OPERATIVE TRA IL CONSULTORIO FAMILIARE DELL'AST DI FERMO E GLI  
AMBITI TERRITORIALI SOCIALI 19/20/24 SUI SERVIZI PER MINORI E LA FAMIGLIA  
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI CIVILI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

L'anno 2025, il \_\_\_\_, presso la sede legale dell'Ambito Territoriale 19 in Piazzale Azzolino 18, con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. \_\_\_\_;

L'anno 2025, il \_\_\_\_, presso la sede legale dell'Ambito Territoriale 20 in \_\_\_\_, con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. \_\_\_\_;

L'anno 2025, il \_\_\_\_, presso la sede legale dell'Ambito Territoriale Sociale 24 in \_\_\_\_, con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. \_\_\_\_;

vengono approvate le presenti prassi operative per l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tutela e assistenza ai minori e alle famiglie sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, stipulate tra:

**Ambito Territoriale Sociale XIX**, nella persona del Dott. Alessandro Ranieri, Coordinatore d'Ambito;

**Ambito Territoriale Sociale XX**, nella persona della Dott.ssa Pamela Malvestiti, Coordinatrice d'Ambito;

**Ambito Territoriale Sociale XXIV**, nella persona della Dott.ssa Concetti Giuseppina, Coordinatrice d'Ambito;

**Consultorio Familiare dell'AST di Fermo**, nella persona della Dott.ssa Giovanna Rongoni, Responsabile UOC Consultorio Familiare.

---

### **Premesso**

Considerata la seguente normativa:

- Il **Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026** approvato con Decreto interministeriale del 05/04/2025.
- Il **Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014** (DCR n. 38 del 16.12.2011), che stabilisce modalità di consolidamento e innovazione del sistema integrato dei servizi sanitari e sociali, valorizzando l'integrazione tramite il Distretto Sanitario/Ambito Territoriale Sociale.
- Le **linee di attuazione** del Piano Sanitario Regionale 2012/2014, che evidenziano l'importanza dell'approccio integrato tra i servizi sociali e sanitari.
- Il **D.P.R. 616/77**, all'art. 25, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.
- La **Legge nazionale n. 405 del 29.07.1975** sull'istituzione dei Consultori Familiari.
- La **Deliberazione Regionale n. 202 del 3/6/1998**, che definisce le attività consultoriali e l'organizzazione dei servizi in materia di salute e famiglia.
- La **Legge n. 328/2000**, che attribuisce ai Comuni la facoltà di coordinare programmi e attività degli enti operanti nell'ambito di competenza.
- La **Legge n. 54/2006** sulle disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso.
- La **Legge 184/83** sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

- La **Legge n. 149 del 28 marzo 2001**, che modifica la disciplina dell'adozione e dell'affidamento.
- La **Legge n. 173 del 19 ottobre 2015**, relativa al diritto alla continuità affettiva in affido familiare.
- Il **DPCM del 12.01.2017** relativo all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
- La normativa vigente (**L. 134/2021**, **L. 206/2021** e il successivo **d.lgs. 149/2022**), che rivede gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la gestione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.
- Le **Deliberazioni n. 110 e 111 del 23.02.2015** del Piano Regionale Socio-Sanitario 2012-2014.
- La **L.R. n. 32/2014** del 25.11.2014 sul Sistema integrato dei servizi sociali.
- La **Legge n. 219 del 10 dicembre 2012** in materia di riconoscimento dei figli naturali.
- La **DGR n. 865 del 11.06.2012** e la successiva modifica con **DGR 1314 dell'8.10.2012**.
- Il **Decreto Legislativo 197/2003** sul Codice in materia di protezione dei dati personali.
- La **DGR n. 2712 del 3/11/1999** sugli indirizzi e il coordinamento tra ASL e Magistratura Minorile.
- La **Deliberazione n. 202 del 3/6/1998** del Consiglio Regionale delle Marche per l'organizzazione del servizio consultoriale.
- La **DGR n. 3167 del 21/12/1998** sulle linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi per l'adozione internazionale.
- La **Deliberazione del Comitato Sindaci ATS XIX n. 32 del 25/08/2017** per il "Progetto Affidamento Familiare – Linee guida d'Ambito".

Ritenuto opportuno stipulare le presenti prassi operative al fine di favorire la massima integrazione tra i Servizi Sociali territoriali dei Comuni dell'Ambito Territoriale XIX, XX e XXIV e il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo, attraverso la promozione e il consolidamento delle equipe minime territoriali integrate.

---

## **Delibera**

Si approvano le seguenti prassi operative:

---

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente documento disciplina il rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, XX e XXIV e il Consultorio Familiare dell'AST di Fermo per l'erogazione coordinata e integrata delle prestazioni e dei servizi di tutela e assistenza ai minori e alle famiglie sottoposte a provvedimenti giudiziari. Esso definisce prassi operative che, previo riesame, potranno essere modificate e integrate di comune accordo.

---

### **Art. 2 – Destinatari**

I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, XX e XXIV e l'AST di Fermo, in collaborazione, assicurano l'integrazione socio-sanitaria delle seguenti prestazioni, come definite dalla L.R. 32/2014 (art. 4, comma 2):

- a) Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad alta integrazione, erogate dai distretti sanitari;
- b) Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, erogate dai Comuni associati agli Ambiti Territoriali Sociali.

I destinatari sono le famiglie e i minori residenti negli Ambiti Territoriali Sociali XIX, XX e XXIV, nonché i minori non residenti ma domiciliati e soggetti a provvedimenti di tutela.

---

### **Art. 3 – Finalità e Criteri Orientativi**

L'intesa nasce dalla necessità di condividere un percorso comune in materia di tutela dei minori, in seguito alla riforma Cartabia (*L. 206/2021, d.lgs. 149/2022 e d.lgs 164/2024*).

In questo contesto:

- È stato costituito un gruppo di lavoro a rappresentanza mista AST/ATS per redigere un documento condiviso contenente linee guida operative.

I criteri orientativi includono:

- La tutela dei minori nell'ambito di un approccio integrato alla famiglia;
  - La collaborazione tra AST e Ambiti Territoriali per soluzioni condivise e corresponsabilità;
  - La valorizzazione della partecipazione della famiglia come risorsa principale;
  - Il posizionamento del minore al centro, in conformità con i principi del best Interest e dei LEA/LEPS;
  - L'aggiornamento dell'accordo esistente relativamente all'affido familiare (protocollo "Progetto Affidamento Familiare – Linee guida d'Ambito" del 25/08/2017).
  - Il confronto con il Tribunale per i Minorenni di Ancona e il Tribunale Ordinario di Fermo.
- 

### **Art. 4 – Fase di Indagine Sociale e Istruttoria**

L'attività di valutazione disposta dall'Autorità giudiziaria e demandata ai servizi degli Enti locali e sanitari promotori del presente documento, si realizza all'interno del quadro normativo di seguito elencato e previsto nel titolo IV bis del d.lgs 149/2022.

- L'art. 473-bis 3 stabilisce che, nell'esercizio dell'azione civile, il pubblico ministero può acquisire informazioni e gli atti necessari per adottare le relative determinazioni, avvalendosi anche della polizia e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.
- L'art. 473-bis 22, consente al giudice, qualora nel corso della prima udienza non abbia raggiunto una conciliazione tra le parti di "raccolgere sommarie informazioni" coinvolgendo i servizi sociali e sanitari.
- L'art. 473-bis 27, prevede "Il giudice dispone l'intervento dei servizi sociali e sanitari, indicando in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro i quali devono depositare una relazione sull'attività svolta".

Il Servizio Sociale dell'Ente Locale, di norma incaricato dall'Autorità Giudiziaria dell'espletamento della fase di indagine sociale ed istruttoria di un procedimento civile minorile, può richiedere la collaborazione del Servizio Sanitario dell'AST e l'eventuale costituzione di un'équipe minima integrata.

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di una specifica esplicitazione nel dispositivo giuridico, qualora siano necessari interventi di natura multidisciplinare.

---

### **Art. 5 – Conclusione della Fase Valutativa e Redazione della Relazione Sociale o socio-Sanitaria.**

Al termine dell'indagine:

- Ogni professionista coinvolto svolge autonomamente il proprio intervento professionale, con possibili momenti di confronto tra servizi e, al termine, una riunione di équipe per una sintesi e la formulazione di un eventuale elaborato che potrà essere redatto con firma congiunta.
  - Nel caso di sfasamento temporale tra il termine delle valutazioni dei servizi, può essere trasmessa all'A.G. la relazione sottoscritta dall'operatore coinvolto, con contestuale comunicazione che seguirà un'integrazione con l'invio della parte mancante.
  - La documentazione redatta sul caso deve essere inoltrata al servizio incaricato dall'Autorità giudiziaria (di norma il servizio sociale dell'ente) che provvede alla trasmissione definitiva ed invia relativa ricevuta di trasmissione al servizio collaborante.
  - In caso di disposizione di valutazioni psicodiagnostiche e/o delle capacità genitoriali, che possono prevedere tempistiche più lunghe dei termini fissati dall'Autorità giudiziaria, il Consultorio familiare invia una richiesta di proroga dei termini al servizio sociale dell'Ente locale, il quale provvede ad inoltrarla al T.O o T.M.
  - Se il Consultorio Familiare è incaricato direttamente con decreto dell'Autorità giudiziaria, invia la documentazione a quest'ultima, mettendo in copia conoscenza il Servizio Sociale dell'Ente.
- 

#### **Art. 6 - Affidò del minore al servizio sociale e costituzione Equipe Minima integrata.**

- In presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone l'affidò del minore al servizio sociale del luogo di residenza abituale, come introdotto nella normativa *art. 5 bis della l. 184/1983*, è prevista di norma la costituzione di un'Equipe Minima Territoriale Integrata, composta da almeno un assistente sociale dell'Ente Locale/AST ed uno psicologo dell'AST di Fermo.
  - Possono prendere parte all'EM anche altri professionisti dei servizi specialistici coinvolti sul caso.
  - L'EM garantisce la presenza della multi professionalità, opera in autonomia e definisce le modalità degli interventi da attuare con il nucleo familiare, il ruolo dei professionisti coinvolti e la gestione dei rapporti con l'A.G.
  - L'EM rimane presente fino alla conclusione del procedimento giudiziario e qualora valutato dalla stessa opportuno, prosegue il proprio operato nella fase successiva della gestione amministrativa del caso.
- 

#### **Art. 7 – Modalità di Attivazione delle Equipe Minime Integrate Territoriali.**

- Il Servizio designato dall'Autorità giudiziaria come servizio affidatario, attiva mediante richiesta formale, l'équipe minima integrata territoriale, mantenendo la titolarità della gestione del caso.
  - Come definito dall'art.5 bis della l.184/1983 "entro 15gg dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario".
  - L'EM si riunisce periodicamente per definire e aggiornare il progetto di intervento a favore del minore e del nucleo familiare.
-

### **Art. 8 – Incontri Protetti**

- Gli incontri protetti, disposti dall’Autorità giudiziaria, sono svolti in forma vigilata in uno “spazio neutro” e possono avere finalità valutative, di riavvicinamento e di facilitazione della relazione genitore-figlio.
  - L’équipe minima integrata, ottemperando a quanto stabilito dall’Autorità giudiziaria, definisce le modalità di gestione degli incontri e dei professionisti coinvolti nello svolgimento degli stessi.
  - L’EM tiene conto della complessità del caso e della finalità che gli incontri si pongono, prevedendo l’eventuale coinvolgimento di figure specialistiche
- 

### **Art. 9 – Ascolto del minore**

- L’Ascolto giudiziario del minore nei procedimenti di tutela, è di competenza specifica del giudice, come previsto dall’art. 473 -bis 4 e 5 c.p.c.
  - I professionisti socio-sanitari possono procedere alla conoscenza del minore così come descritto nelle linee guida allegate alle presenti prassi operative.
- 

### **Allegato: L’Ascolto conoscitivo del minore.**

---

Firma del Responsabile del Consultorio Familiare

---

Firma del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XIX

Firma del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XX

Firma del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXIV

Data: \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO - L'Ascolto conoscitivo del minore**

### Il coinvolgimento del minore nelle varie fasi del procedimento giudiziario

Nel corso delle varie fasi del procedimento giudiziario, i professionisti dell'area socio-sanitaria (assistente sociale dell'Ente e/o AST e psicologo consultoriale) coinvolti dall'A.G. possono valutare l'opportunità di incontrare e conoscere il minore. La conoscenza del minore è finalizzata all'ascolto e alla comprensione del suo vissuto, è orientato alla raccolta di elementi utili per rispondere alle specifiche esigenze che hanno motivato l'attivazione del procedimento.

L'ascolto conoscitivo del minore, effettuato dall'assistente sociale dell'Ente e/o AST e dallo psicologo consultoriale, costituisce una procedura specifica all'interno delle prassi operative previste per la tutela minorile. Tale intervento si distingue per finalità e modalità dall'audizione disposta dal giudice, configurandosi come uno spazio di osservazione e comprensione del minore, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente (art. 473-bis, commi 4 e 5 c.p.c.).

L'ascolto conoscitivo è finalizzato alla comprensione del vissuto del minore e del suo contesto di vita, con l'obiettivo di promuovere il suo superiore interesse. Si tratta di un processo che valorizza la soggettività del minore e svolge una funzione di assessment e prevenzione.

Questo intervento richiede competenze specialistiche, tra cui la capacità di utilizzare strumenti di analisi psicologica e sociale, leggere dinamiche familiari complesse e interpretare la comunicazione non verbale del minore. È altresì fondamentale una solida conoscenza della normativa vigente e l'adozione di tecniche di comunicazione empatica.

### Contesto operativo

L'incontro conoscitivo può avvenire in ambienti domestici o propri dei servizi socio-sanitari, sempre creando un *setting* meno formale e più adatto al minore, che può facilitare l'espressione dei suoi aspetti personali e relazionali.

L'approccio multidisciplinare, che integra le competenze dell'assistente sociale e dello psicologo, consente una valutazione globale della situazione, rispondendo alle esigenze informative dell'autorità giudiziaria con una prospettiva psicosociale.

### Metodologia

La metodologia adottata mantiene flessibilità e adattabilità. Le modalità e le tecniche conoscitive vengono personalizzate in base alle caratteristiche del minore, impiegando strumenti ludici quando appropriato. L'osservazione diretta delle dinamiche relazionali e comportamentali arricchisce la valutazione, contribuendo a delineare un quadro articolato della situazione del minore.

### Differenze rispetto all'ascolto giudiziario

L'ascolto conoscitivo del minore, condotto dai professionisti socio-sanitari si distingue dall'audizione diretta condotta dal giudice in quanto si configura come un intervento valutativo più ampio, finalizzato a esplorare il contesto di vita del minore e le

dinamiche relazionali in cui è inserito. Si presta particolare attenzione alla tutela psicologica del minore, al fine di garantire un setting idoneo alla raccolta di elementi significativi.

### Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi per l'ascolto del minore da parte dell'assistente sociale territoriale e dello psicologo consultoriale sono:

1. *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989*, ratificata dall'Italia con la *legge n. 176 del 1991*, che sancisce il diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano.
2. *Articolo 315 bis del Codice Civile*, che stabilisce il diritto del minore che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e procedure che lo riguardano.
3. *Articolo 473 bis 4 e 5 del Codice di Procedura Civile*, introdotto dalla Riforma Cartabia, che prevede l'ascolto del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
4. *Legge n. 206/2021* e successivo *Decreto Legislativo n. 149/2022*, che hanno riformato la disciplina dell'ascolto del minore, prevedendo che sia condotto dal giudice, eventualmente con l'assistenza di esperti.
5. *Linee guida elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e altre organizzazioni specializzate*, che forniscono indicazioni pratiche su come condurre l'ascolto in modo rispettoso e adeguato all'età del minore.

È importante notare che, sebbene queste norme si riferiscano principalmente all'ascolto in ambito giudiziario, forniscono principi guida anche per l'ascolto condotto da assistenti sociali e psicologi consultoriali presenti nei servizi territoriali.

I professionisti operano inoltre nel rispetto dei propri codici deontologici, bilanciando il mandato istituzionale con la tutela del benessere del minore.

### Conclusioni

L'ascolto conoscitivo del minore, svolto dall'assistente sociale dell'Ente e/o AST e dallo psicologo consultoriale, rappresenta uno strumento operativo che coniuga le richieste del sistema giudiziario con un approccio imprescindibilmente centrato sul minore. Attraverso l'adozione di metodologie flessibili e la predisposizione di un setting idoneo, tale intervento consente di effettuare una valutazione rispettosa dei diritti del minore, garantendo la raccolta di elementi significativi per la conoscenza del suo vissuto e delle sue necessità. Le informazioni acquisite risultano fondamentali per orientare interventi mirati, finalizzati alla tutela del suo superiore interesse.